



Documento di seduta

B9-0216/2024

9.4.2024

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a norma dell'articolo 111, paragrafo 3, del regolamento

sul regolamento delegato della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 per quanto riguarda l'importo dei diritti per i visti
(C(2024)01759 - 2024/2686(DEA))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Juan Fernando López Aguilar

a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

B9-0216/2024

Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento delegato della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 per quanto riguarda l'importo dei diritti per i visti (C(2024)01759) - 2024/2686(DEA))

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione (C(2024)01759),
 - visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti¹, in particolare l'articolo 16, paragrafo 9, e l'articolo 51 bis, paragrafo 6,
 - visto l'articolo 111, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
- A. considerando che il regolamento (UE) 2023/2667 del Parlamento europeo e del Consiglio² concernente la digitalizzazione della procedura di visto è stato adottato il 22 novembre 2023;
- B. considerando che, nel corso dei negoziati interistituzionali, i colegislatori hanno convenuto di non aumentare l'importo dei diritti per i visti alla luce delle stime sui risparmi di costi derivanti dalla completa digitalizzazione della procedura di visto; che, durante i negoziati interistituzionali, i colegislatori hanno altresì convenuto di consentire che la digitalizzazione dei visti entri in vigore e abbia effetto;
- C. considerando che la digitalizzazione della procedura di visto comporta la creazione di una piattaforma online unica, che consente ai viaggiatori di presentare la domanda di visto e di versare i diritti per la domanda di visto online; che i visti saranno rilasciati in formato digitale;
- D. considerando che la digitalizzazione della procedura di visto ridurrà il rischio di frode e falsificazione, agevererà il processo di verifica alla frontiera e durante l'intera procedura di domanda di visto e ridurrà gli oneri amministrativi legati al trattamento dei visti, come pure i costi per i richiedenti e per gli Stati membri;
- E. considerando che, nella sua valutazione d'impatto che accompagna la proposta di

¹ GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

² Regolamento (UE) 2023/2667 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (GU L, 2023/2667, 7.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2667/oj>).

digitalizzazione della procedura di visto, la Commissione indica che l'opzione della digitalizzazione comporterebbe notevoli risparmi di costi negli Stati membri;

- F. considerando che la Commissione ritiene che l'introduzione dei visti digitali consentirebbe di risparmiare sui costi connessi agli attuali visti adesivi, che non sarebbero più necessari e il cui costo stimato può raggiungere 76,6 milioni di EUR durante il periodo 2025-2029;
- G. considerando che l'introduzione di una piattaforma per la domanda di visto dell'UE dovrebbe altresì ridurre gli oneri amministrativi per i consolati in termini sia di tempo dedicato al trattamento delle domande su supporto cartaceo che di tempo dedicato alla stampa e all'apposizione dei visti adesivi, con un risparmio totale stimato fino a 521,6 milioni di EUR per tutti gli Stati membri durante il periodo 2025-2029;
- H. considerando che l'introduzione e l'hosting e la gestione centralizzati della nuova piattaforma per la domanda di visto dovrebbero consentire di risparmiare in media fino a 3,3 milioni di EUR per Stato membro;
- I. considerando che la nuova piattaforma per la domanda di visto fornirà ai richiedenti anche informazioni aggiornate a livello centrale, compreso uno strumento di orientamento che consenta ai cittadini di paesi terzi di verificare se sia necessario un visto e a quali condizioni; che, secondo le stime, durante il periodo 2025-2029 gli Stati membri dovrebbero risparmiare fino a 576 ETP³ incaricati di rispondere alle domande dei richiedenti; che si dovrebbero ottenere ulteriori risparmi di tempo, poiché i dati biometrici non sarebbero più forniti di persona presso il consolato o presso i centri per la presentazione delle domande di visto;
- J. considerando che il regolamento (UE) 2023/2667 ha introdotto un nuovo diritto per i visti pari a 20 EUR per la conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio; che i titolari di visto il cui documento di viaggio è smarrito, rubato, scaduto o annullato e il cui visto è ancora valido, se lo desiderano, possono chiedere la conferma del visto in un nuovo documento di viaggio, anziché presentare una nuova domanda di visto; che tale nuova procedura dovrebbe comportare ulteriori risparmi di costi per i cittadini di paesi terzi, nonché una riduzione dei costi amministrativi per gli Stati membri;
- K. considerando che un aumento dei diritti inciderebbe in maniera sproporzionata sui gruppi emarginati;
- L. considerando che, alla luce di quanto precede, si ritiene che aumentare i diritti per i visti prima che la digitalizzazione della procedura di visto abbia pieno effetto sia ingiustificato e inopportuno;
- M. considerando che il regolamento delegato della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 810/2009 per quanto riguarda l'importo dei diritti per i visti costituisce una violazione dell'accordo raggiunto dai colegislatori durante i negoziati interistituzionali e compromette pertanto il principio di leale cooperazione tra

³ Per ETP si intende "equivalente a tempo pieno" (una persona assegnata al 100 % allo svolgimento di un compito equivale a 1 ETP).

le istituzioni;

1. solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;
3. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.